

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN LOMBARDIA

**Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
ex artt. 146 e 159 del Codice del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004)**

(CORSO DEL 19 FEBBRAIO 2010 - MILANO)

Docente: Ileana Pisani

Avvocato amministrativista

Cultrice di diritto amministrativo processuale e sostanziale presso l'Università
dell'Insubria di Como

INDICE DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO

- 1 – Introduzione
- 2 - La tutela del paesaggio nella Costituzione
- 3 - Cosa si intende per tutela e per valorizzazione del paesaggio
- 4 - I beni paesaggistici
- 5 - La L.R. Lombardia n. 12 del 2005
- 6 - Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- 7 - Il rafforzamento dei principi di adeguatezza e differenziazione cui deve conformarsi la delega della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica
- 8 - L'autorizzazione paesaggistica in generale ed il rapporto tra questa ed il titolo abilitativo edilizio

INDICE DELLA NORMATIVA

- Estratto D.Lgs. n. 42/2004
- Estratto L.R. Lombardia n. 12/05
- Estratto L. n. 241/90

INDICE DELLE MASSIME GIURISPRUDENZIALI

- La tutela del paesaggio come valore primario: Corte Cost. n. 151/1986 e Corte Cost. n. 267/2007 e Corte Cost. n. 272/2009
- L'illegittimità del D.M. 21 settembre 1984 (c.d. Decreto Galasso): T.A.R. Lazio n. 1548/1985
- L'inderogabilità delle previsioni di cui all'art. 142 del codice: Cons. St. n. 2381/2006
- Deroga al vincolo ex lege: Cass. Pen. n. 10961/2000 e T.A.R. Lazio, Roma n. 3775/2004
- Perentorietà del termine per esercitare il potere di annullamento della Soprintendenza ex art. 159 del Codice: T.A.R. Campania Napoli n. 1470/2008
- Il potere di annullamento della Soprintendenza ex art. 159 del Codice per soli vizi di legittimità: T.A.R. Puglia Lecce n. 1141/2008

- Autorizzazione paesaggistica – motivazione: Cons. St. n. 2500/2000, T.A.R. Liguria Genova n. 1408/2005, T.A.R. Liguria Genova n. 43/2009 e T.A.R. Lombardia Milano n. 3970/2009
- La legittimazione ad impugnare l'autorizzazione paesaggistica: T.A.R. Liguria Genova n. 1080/2005 e Cons. St. n. 1830/2007
- Il rapporto tra l'autorizzazione paesaggistica e il titolo abilitativo edilizio: Cons. St. n. 87/2003, Cassazione penale n. 22824/2003, Cons. St. n. 547/2006 e T.A.R. Liguria n. 1163/2009
- Divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria: T.A.R. Lombardia Brescia n. 317/2008 e T.A.R. Veneto n. 3635/2009

INDICE DEGLI ALLEGATI

- Slides
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – parere n. 11758/2004 – *Articolo 146, comma 8, lettera c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Autorizzazione ex post – quesito*
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – parere n. 24664/2004 - *Articolo 146, comma 10 d.lgs. 42/2004, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – divieto di autorizzazione ex post di interventi realizzati in area vincolata*
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Circolare n. 125/2008 – *Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” – Applicazione dell’articolo 159, comma 2*
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – parere n. 16740/2008 – *Articolo 167, comma 4 e 5, Codice dei beni Culturali e del paesaggio*
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – parere n. 741/2009 – *Richieste di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, delle opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Profili temporali del potere statale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche*
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Circolare n. 33/2009 – *Articolo 167, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. – Legge 15 dicembre 2004 n. 308 – Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario – definizione dei termini “lavori”, “superfici utili” e “volumi”*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Dicembre 2005 – *Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità*

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

- *Accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 4 agosto 2006 - Accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005 relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica*
- *Regione Lombardia – D.G.R. 15 marzo 2006 n. 8/2121 – Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*
- *Regione Lombardia - D.G.R. 6 agosto 2008 n. 8/7977 – Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*
- *Regione Lombardia – D.G.R. 1 ottobre 2008 – n. 8/8139 – Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 7977/2008 “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche”*
- *Regione Lombardia – D.G.R. 11 febbraio 2009 n. 8/8952 – Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Proroga dei termini stabiliti dalla Delib. G.R. n. 8/7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008*
- *Regione Lombardia - Direzione generale territorio e urbanistica – Decreto n. 6820/2009 – Approvazione del primo elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12*
- *Regione Lombardia - Direzione generale territorio e urbanistica – Decreto n. 9447/2009 - Approvazione del primo aggiornamento dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12*
- *Regione Lombardia - Direzione generale territorio e urbanistica – Decreto n. 14545/2009 - Approvazione del secondo aggiornamento dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12*
- *Progetto di Legge Regionale n. 156 approvato il 2 febbraio 2010 – Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamento 2010*
- *Conferenza Unificata del 26 novembre 2009 - Intesa sullo schema di regolamento proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali recante*

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., a cura di MARCO CAMMELLI, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004.

A cura di MARIA ALESSANDRA SANDULLI, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2006.

A cura di SERGIO BARTOLE, ROBERTO BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008.

DONATO ANTONUCCI, *Codice commentato dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Napoli, 2009.

MAURO CAVICCHINI, GUIDO A. INZAGHI, EDOARDO MARINI, *La legge per il governo del territorio della Lombardia*, Rimini, 2009.

RAFFAELE TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, Milano, 2009.

1 - Introduzione

Il corso, dopo un breve e doveroso *excursus* storico in materia di tutela del paesaggio, necessario al fine di comprendere le recenti modifiche apportate al Codice del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/04, di seguito [^]Codice[^]) che segnano solo l'ultima tappa del delicato processo di riassetto normativo della materia dei beni di interesse paesistico, si prefigge di dare un quadro il più possibile completo della disciplina relativa all'esercizio del potere autorizzatorio in materia paesistica con particolare riferimento:

- al procedimento autorizzatorio dopo le modifiche legislative del 2008;
- al rafforzamento dei principi di adeguatezza e differenziazione cui deve conformarsi la delega delle funzioni in materia paesistica;
- ai poteri della Soprintendenza nel regime transitorio ormai trascorso e nella fase c.d. a regime;
- al rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio.

Non mancheranno tuttavia doverosi richiami alla definizione di paesaggio e all'influenza delle norme Costituzionali su tale definizione, alle nozioni di valorizzazione e di tutela del paesaggio, all'individuazione dei beni paesaggistici ed alla delega delle funzioni paesistiche di cui alla L.R. Lombardia n.12/05.

* * *

2 - La tutela del paesaggio nella Costituzione

2.1 - L'art. 9 della Costituzione (richiamato dall'art. 1 del Codice¹) è una previsione di tipo programmatico che pone tra i compiti fondamentali della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico.

In forza di tale articolo:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

E' da un'interpretazione [^]unitaria[^] dei due commi dell'articolo 9 della Costituzione che nascono:

- l'imprescindibile connessione tra la funzione di [^]tutela[^] del paesaggio e quella di [^]valorizzazione[^] del paesaggio;
- la concezione che l'azione di protezione nei confronti dei beni paesaggistici non può essere disgiunta dalla loro promozione.

¹ Art. 1 del Codice: *“In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale - in cui è ricompreso il paesaggio - in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice”.*

Mentre in passato, una concezione statica della funzione di tutela del paesaggio aveva condotto ad una tutela delle componenti eccezionali presenti in modo saltuario nel paesaggio, come ad esempio particolari panorami (concezione alla base anche della disciplina contenuta nella legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali), con l'avvento della Costituzione (1948) e di un'interpretazione unitaria dei due commi del suo articolo 9, la tutela del paesaggio è stata riconcepita in senso dinamico, e quindi diretta alla promozione dello sviluppo della cultura quale irrinunciabile condizione evolutiva della società civile e **valore primario** dell'ordinamento costituzionale².

La consapevolezza dell'insufficienza di una visione statica della tutela del paesaggio ha condotto ad individuare il paesaggio come la forma del territorio che origina dalla continua interazione tra natura e uomo.

Espressione di questa nuova concezione di paesaggio e di tutela, sono le vigenti disposizioni del Codice del Paesaggio, ed in particolare l'art. 131 che, al comma 1, definisce il paesaggio come **“il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”**.

In buona sostanza, nella definizione data dal Codice, il paesaggio diventa la combinazione tra natura, storia umana e interrelazioni reciproche che caratterizzano il territorio.

* *

2.2 - Quanto alla Regione Lombardia la D.G.R. 15 marzo 2006 n. 8/2121 dà una definizione di paesaggio naturalmente conforme al quadro appena delineato, precisando che *“Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:*

² Corte cost. 7 novembre 2007 n. 367:

*“Si tratta peraltro di un valore **“primario”**, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche **“assoluto”**, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987). **L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.***

Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

***La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.** In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”.*

- *il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con l'aspetto del territorio;*
- *la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una forma riconoscibile che caratterizza i paesaggi;*
- *il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare valori estetici e tradizionali rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.*

Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente tra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti)...”.

Tale concezione di paesaggio, secondo la Giunta Regionale, si riflette:

- *a livello operativo, sugli enti delegati che esercitano le funzioni, in quanto “è necessario che gli enti locali, nello sviluppare considerazioni di compatibilità paesaggistica anche per interventi di piccola entità, si rapportino sempre con una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni, perché questo è il solo modo di cogliere un fenomeno culturale complesso come il paesaggio”;*
- *sulla funzione di tutela del paesaggio, che “consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli elementi costitutivi del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico-culturale: i paesaggi”.*

* * *

3 – Cosa si intende per tutela e per valorizzazione del paesaggio

La ^tutela^ e la ^valorizzazione^ del paesaggio sono definite dall'art. 131 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 63 del 2008.

Tale articolo dà una definizione di tutela e una definizione di valorizzazione conformi e coincidenti, nella sostanza, con le nozioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (che comprende i beni paesaggistici) contenute agli artt. 3 e 6 del Codice.

Quanto alla tutela, l'art. 131 comma 4 dispone che essa *“è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*, in conformità al più generale art. 3 del Codice che definisce la tutela come l' *“esercizio delle funzioni”* e la *“disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”*.

Quanto alla valorizzazione, l'art. 131 comma 5 statuisce che essa *“concorre a promuovere lo sviluppo della cultura”*, in conformità al più generale art. 6 del Codice che definisce la valorizzazione come l' *“esercizio delle funzioni”* e la *“disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”*.

In buona sostanza la tutela è per lo più attività conoscitiva, funzionale all'individuazione dei beni che fanno parte del patrimonio culturale e alla loro protezione e conservazione, mentre la valorizzazione implica l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale al fine di assicurarne l'utilizzazione e la fruizione pubblica.

* * *

4 - I beni paesaggistici

I beni paesaggistici sono individuati agli artt. 134 e 157 del Codice.

L'art. 134 del Codice³ elenca 3 categorie di beni paesaggistici:

- quelli individuati con un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136-141 del Codice, ovvero le categorie di immobili che, per loro indubbio valore estetico-culturale e per il loro notevole interesse pubblico (- bellezze individue e bellezze d'insieme -), sono oggetto della

³ Art. 134 del Codice:

“Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all'articolo 142;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.

dichiarazione di notevole interesse pubblico (tali beni possono essere effettivamente assoggettati alle misure di tutela del Codice solo qualora vengano specificatamente individuati attraverso una dichiarazione di notevole interesse pubblico);

- quelli individuati per categorie dalla legge, all'art. 142 del Codice, in ragione del loro interesse paesaggistico; tali beni sono sottoposti a vincolo *ex se*, ovvero non richiedono alcun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse *ipso iure* tutelato; il vincolo pertanto ha carattere permanente e nasce direttamente dalla legge in modo automatico, senza necessità di apposito provvedimento amministrativo, non essendo richiesta alcuna valutazione di natura tecnico-discrezionale in ordine alle qualità intrinseche del bene⁴.
- quelli individuati dai piani paesaggistici a termini dell'art. 134 comma 1 lett. c).

L'art. 157 del Codice, confermando la validità dei vincoli imposti in base alla previgente normativa in materia di tutela del paesaggio (ad es. L. n. 778/1922, L. n. 1497/1939...), individua, quali beni paesaggistici, i beni vincolati sulla base delle previgenti disposizioni.

* * *

5 - La L.R. Lombardia n. 12 del 2005

5.1 - Con L.R. 18/1997 (sul *^Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdelega agli enti locali^*) prima e con L.R. 12/2005 (legge che ha abrogato la L.R. 18/1997) poi, l'esercizio delle funzioni paesistiche è stato delegato dalla competente Regione agli enti locali.

⁴ Cons.St. sez. VI 27 aprile 2006 n. 2381: *“Le previsioni dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004, nella materia della protezione paesistica, hanno valore di disposizioni inderogabili adottate dallo Stato nell'ambito della legislazione di sua competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. s Cost., come conferma l'indicazione dell'art. 2 del d.lgs. stesso, che include nella definizione generale di beni paesistici ^gli immobili e le aree indicati dall'art. 134^ che, a sua volta, fa espressa menzione (lett. b) delle ^aree indicate dall'art. 142^ (d'altra parte definite dal citato d.lgs. ^aree tutelate per legge^). La suddetta qualificazione implica che tali beni siano obbligatoriamente soggetti a tutela in forme che i piani regionali potranno disciplinare in concreto, secondo i contenuti dell'art. 142 d.lgs. summenzionato, senza però giungere ad escludere la necessità di autorizzazione che di tale tutela è il momento ineludibile. Ne discende che la mancata individuazione, all'interno del piano [...] del vincolo relativo a dette aree ex art. 142, può configurare una lacuna o una dimenticanza che non condiziona la vigenza della qualificazione e del regime che essa richiama, onde la necessità di autorizzazione, e non tanto per il principio di gerarchia delle fonti, quanto per quello di competenza delle fonti medesime, in base al quale la regione non può legiferare o normare in contrarietà alle disposizioni della legislazione statale, essendo tale area di interessi riservata appunto allo Stato...”.*

L'art. 80 della L.R. 12/05, attraverso un criterio per lo più territoriale e marginalmente per tipologia di opere, determina la ripartizione delle competenze paesaggistiche tra:

- Regione;
- Province;
- Parchi regionali;
- Comunità montane;
- Comuni.

Le funzioni amministrative in materia paesaggistica svolte da questi enti comprendono non soltanto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma anche i procedimenti sanzionatori, l'irrogazione di sanzioni paesaggistiche e l'adozione del parere di cui all'art. 32 della l. 47/85 in materia di condono edilizio: in buona sostanza, l'ente che esercita la funzione paesaggistica, la esercita totalmente.

In virtù del criterio territoriale:

- i Comuni esercitano le competenze paesaggistiche sul proprio territorio e, in aggiunta, sugli ambiti territoriali che, pur se compresi in parchi regionali, sono assoggettati alla esclusiva disciplina comunale dai Piani territoriali di coordinamento dei parchi;
- i Parchi regionali esercitano le funzioni sul rimanente territorio compreso nei parchi.

In virtù del criterio di riparto delle competenze per tipologie di opere, la Regione, le Province e le Comunità montane, nei rispettivi territori, esercitano le funzioni attribuite loro per le opere indicate ed elencate all'art. 80 della L.R. 12/05.

* *

5.2 - Per quanto concerne le Comunità montane, in particolare, la L.R. 4/2008 ha disposto che *“Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative in materia paesaggistica inerenti interventi di trasformazione del bosco, - di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) -, sono esercitate dalle comunità montane”*. Fuori dal perimetro delle comunità montane, tali funzioni sono invece esercitate dalle Province ai sensi dell'art. 80 comma 3.

* * *

6 – Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

6.1 - L'attuale formulazione del Codice in materia di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (formulazione derivante dalle modifiche legislative intervenute nel 2008) è sfociata in una ^centralizzazione^ dei poteri decisorii in materia paesistica, realizzata attraverso l'assegnazione ad un organo statale di un potere in precedenza decentrato agli enti locali e concretizzatasi con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, dell'art. 146 del Codice.

Nel vigore della procedura di cui all'art. 146 del Codice, infatti, l'autorizzazione paesaggistica ha di fatto il contenuto del parere rilasciato dalla Soprintendenza nel corso del procedimento (per lo meno fino *“all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati”*, nonché all'esito *“della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della Regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici”*).

* *

6.2 - *Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice.*

Il procedimento disciplinato all'art. 146 del Codice, entrato in vigore il **1° gennaio 2010** e applicabile anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione alla data del 31 dicembre 2009, è caratterizzato da 3 fasi, più una eventuale:

- la prima di competenza dell'ente locale delegato;
- la seconda di competenza della Soprintendenza;
- la terza nuovamente di competenza dell'ente locale delegato;
- e quella eventuale caratterizzata dalla possibilità per l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di indire una conferenza di servizi.

Nella prima fase l'amministrazione competente (Regione o ente locale delegato), ricevuta l'istanza dell'interessato, ha **40 giorni** di tempo dalla ricezione della domanda per:

- verificare se si tratta di intervento per il quale non è richiesta l'autorizzazione;

- se si tratta di intervento per il quale è richiesta l'autorizzazione, verificare se l'istanza sia corredata della documentazione necessaria⁵ (richiesta dall'art. 146 comma 3);
- provvedere, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso;
- effettuare gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici;
- trasmettere al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa;
- dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento.

Si apre così la seconda fase di competenza della Soprintendenza, che ha **45 giorni** di tempo dalla ricezione degli atti per rendere il parere limitatamente alla:

- compatibilità paesaggistica dell'intervento nel suo complesso;
- conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina indicata nella dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Tale parere, come conferma lo stesso dettato normativo, consiste in un controllo di merito e non di mera legittimità.

Conclusa la seconda fase, la terza fase vede nuovamente la competenza dell'ente delegato che, entro **20 giorni** dalla ricezione del parere della Soprintendenza:

- rilascia l'autorizzazione **ad esso conforme**;
- oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.

*

Quanto alla fase eventuale, essa vede coinvolta una conferenza di servizi: decorso inutilmente il termine di 45 giorni di cui al primo periodo del comma 8 dell'art. 146 del Codice, senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione

⁵ Si vedano il Decreto Presidente Consiglio Ministri 12.12.2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42*) e l'Accordo ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12.12.2005, tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali, *Relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica*, del 4.8.2006, nonché l'allegato A D.G.R. Lombardia 8/2121 del 2006.

competente può indire una **conferenza di servizi**, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.

La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni.

In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

* *

6.3 - Il procedimento ^transitorio^ previsto all'art. 159 del Codice.

Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rimasto in vigore fino al **31 dicembre 2009**, l'autorizzazione era rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine perentorio di **60 giorni** dalla relativa richiesta, attraverso l'*iter* esplicitato nella D.G.R. Lombardia n. 8/2121 del 15 marzo 2006.

In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine era sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dava immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti.

La comunicazione era inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituiva avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nella comunicazione alla Soprintendenza il Comune attestava di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.

L'autorizzazione rilasciata era un provvedimento già perfetto, alla cui formazione la Soprintendenza non partecipava, conservando quest'ultima solo un potere di annullamento che esercitava ove riteneva l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio (annullamento per soli motivi di legittimità).

Tale potere di annullamento doveva essere esercitato dalla Soprintendenza nel termine perentorio di 60 giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione.

* *

6.4 - I poteri della Soprintendenza nel vigore dell'art. 146 del Codice.

Con l'entrata in vigore della procedura di cui all'art. 146 del Codice la Soprintendenza esercita un potere estrinsecantesi in un **parere preventivo obbligatorio** che è:

- sicuramente vincolante fino all'approvazione del piano paesaggistico ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali⁶;
- non vincolante, *“all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati”, nonché “della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della Regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici”*.

⁶ Art. 143 comma 3 del Codice: *“Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5”*.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ARTT. 146 E 159 DEL D.LGS. 42/04

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 (accertamento di compatibilità paesistica), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

L'autorizzazione è valida per un periodo di **5 anni** scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

PROCEDURA TRANSITORIA DI CUI ALL'ART. 159
DEL ^CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO^
(D.LGS. N. 42/04 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 63/08, DALLA L. N. 129/08, DAL D.L. N. 207/08 CONV. IN L. N. 14/09 E DAL D.L. N. 78/09 CONV. IN L. N. 102/09)
APPLICATA FINO AL 31 DICEMBRE 2009

La fase dinnanzi all'ente delegato

L'autorizzazione era rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine perentorio di **60 giorni** dalla relativa richiesta.

In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine era sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dava immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo:

- la documentazione prodotta dall'interessato;
- le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti.

La comunicazione era inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituiva avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nella comunicazione alla Soprintendenza l'autorità competente attestava di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.

Il potere di annullamento della Soprintendenza	La Soprintendenza, se riteneva l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio poteva annullarla, con provvedimento motivato , entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione.
---	--

PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 146 DEL ^CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO^ (D.LGS. N. 42/04 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 63/08) APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2010	
Prima fase	L'amministrazione competente (Regione o ente locale delegato), ricevuta l'istanza dell'interessato, entro 40 giorni dalla ricezione della domanda: – verifica se si tratta di intervento per il quale non è richiesta l'autorizzazione; – se si tratta di intervento per il quale è richiesta l'autorizzazione, verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione richiesta dall'art. 146 comma 3; – provvede, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso; – effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici; – trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa; – dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
Seconda fase: il parere obbligatorio della Soprintendenza	Il Soprintendente, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, rende il parere, limitatamente alla: – compatibilità paesaggistica dell'intervento nel suo complesso; – conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina indicata nella dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140, comma 2.
Terza fase	Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione competente: – rilascia l'autorizzazione ad esso conforme; – oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.
Fase eventuale	Decorso inutilmente il termine di 45 giorni di cui al primo periodo del comma 8 senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa

	pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
--	---

* * *

7 - Il rafforzamento dei principi di adeguatezza e differenziazione cui deve conformarsi la delega della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica

L'ente delegato deve garantire la distinzione tra l'esercizio della funzione urbanistico-edilizia e l'esercizio della funzione paesaggistica.

La Regione, cui spetta il compito di verificare la sussistenza nei soggetti delegati dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146 comma 6 del Codice (requisiti che devono garantire la differenziazione tra l'esercizio della funzione paesaggistica e quella urbanistico-edilizia), ha avuto l'onere di effettuare la verifica entro il **31 dicembre 2009**.

L'eventuale mancato adempimento da parte della Regione della detta verifica per alcuni enti delegati ha determinato la **decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009**, con la conseguenza che *“Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione”* (comma 6 bis dell'art. 80 della L.R. 12/05).

Ai fini di adempiere al compito di verifica dell'idoneità degli enti delegati ad esercitare le funzioni in materia autorizzatoria, la Regione Lombardia ha adottato:

- la deliberazione di **G.R. n. 8/7977 del 6 agosto 2008** avente per l'appunto ad oggetto le *^Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche^* da parte degli enti locali;
- la deliberazione di **G.R. n. 8/8139 del 1° ottobre 2008** avente ad oggetto *^Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 7977/2008^*;
- la deliberazione di **G.R. n. 8/8952 dell'11 febbraio 2009** avente ad oggetto la *^Proroga dei termini stabiliti dalla D.G.R. n. 7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008^*.

Con tali delibere la Regione Lombardia, richiamata la D.G.R. 15 marzo del 2006 n. 8/2121, ha in particolare rilevato e disposto che l'ente delegato:

- deve costituire (anche in forma consorziata), ove non vi abbia già provveduto nel termine che era previsto dall'art. 81 della L.R. 12/05 (settembre 2005), la **Commissione per il paesaggio**; tale costituzione è un **obbligo e costituisce presupposto ai fini del legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente delegato**; la Commissione per il paesaggio, nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esprime un parere obbligatorio;
- individuare (anche con forme consorziate/convenzionate), secondo i criteri indicati nella deliberazione G.R. 7977 del 6 agosto 2008, la **struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria** sulla richiesta di autorizzazione.

In buona sostanza la Giunta Regionale ha precisato che i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica sussistono quando gli enti delegati abbiano nominato la Commissione per il paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05, ed abbiano individuato la struttura tecnica o la specifica professionalità che curerà l'istruttoria delle domande di autorizzazione paesaggistica (naturalmente secondo i criteri indicati dalla Regione nelle delibere G.R. nn. 8/7977 del 6 agosto 2008 e 8/8139 del 1° ottobre 2008).

* * *

8 – L'autorizzazione paesaggistica in generale ed il rapporto tra questa ed il titolo abilitativo edilizio

L'autorizzazione paesaggistica:

- è espressione di un sistema di tutela del paesaggio che legittima la compressione dello *ius edificandi* sui beni sottoposti a vincolo, senza tuttavia impedire ogni modificazione in senso assoluto dei detti beni;
- consiste nell'esercizio di un potere discrezionale tecnico-amministrativo;
- deve essere sorretta da idoneo apparato motivazionale: *“l'autorizzazione paesaggistica deve contenere l'analitica indicazione dei criteri di compatibilità come emerge anche dal disposto di cui all'art. 146 commi 4 e 5 d.lgs. n. 42 del 2004; sul piano giuridico la relativa omissione si traduce in un radicale vizio di legittimità dell'autorizzazione in termini di eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento della causa tipica” ... “In sede di esame dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, l'autorità delegata o subdelegata deve motivare l'autorizzazione in modo tale che emerga l'apprezzamento di tutte le rilevanti*

circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria”⁷.

Quanto al rapporto intercorrente tra titolo legittimante l'intervento edilizio e nulla-osta paesaggistico, essi sono atti:

- diversi e concorrenti, preposti alla cura di interessi soltanto in parte coincidenti, ma comunque differenti;
- distinti nei presupposti e nelle finalità, che conseguono a diverse valutazioni di interesse pubblico che possono anche non essere coincidenti.

⁷ TAR Liguria Genova sez. I 27 ottobre 2005 n. 1408.

NORMATIVA

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 2. Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3. Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa

comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. *(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del 2006, dall'articolo 2 del d.lgs. n. 157 del 2006, dall'articolo 1 del d.lgs. n. 62 del 2008 e dall'articolo 1 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 131. Paesaggio

(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Art. 134. Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 142. Aree tutelate per legge

(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Art. 146. Autorizzazione

(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti

pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 148. Commissioni locali per il paesaggio

(articolo così sostituito dall'articolo 18 del d.lgs. n. 157 del 2006)

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.

(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. *(comma abrogato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Art. 157. Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:

(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

- a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776;
- b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

(lettera introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

- e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

(lettera introdotta dall'articolo 25 del d.lgs. n. 157 del 2006)

2. I procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di riconoscimento delle zone di interesse archeologico in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ai sensi dell'articolo 138 restano assoggettati alla disciplina dell'articolo 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 159. Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

(articolo così sostituito dall'articolo 4-quinquies della legge n. 129 del 2008)

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati

all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.

*(comma così modificato dall'articolo 38, comma 1, legge n. 14 del 2009)
(termini così differiti dall'articolo 27, comma 6, legge n. 102 del 2009)*

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è

data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

(articolo così sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

(articolo così modificato dall'articolo 3, del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto

conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

* *

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12

Legge per il governo del territorio

(B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.)

Art. 34. (Interventi su beni paesaggistici)

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, l'autorizzazione paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal comune ai sensi dell'articolo 80, deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire e la procedura di rilascio deve essere conforme al disposto dell'articolo 82.

Art. 42. (Disciplina della denuncia di inizio attività)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,

nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.

2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.

3. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione.

4. Nei casi in cui la realizzazione dell'intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell'interessato, di atti di impegno comunque denominati, l'efficacia della denuncia di inizio attività resta sospesa sino all'avvenuta definizione dell'adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo.

5. Nel caso in cui l'intervento comporti una diversa destinazione d'uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa. L'impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l'assunzione dell'obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l'obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente.

6. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.

(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco di quanto presentato a

corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività:

- a) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
- b) accerta che l'intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall'articolo 41;
- c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all'intervento.

9. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza.

10. Qualora non debba provvedere ai sensi del comma 9, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, attesta sulla denuncia di inizio attività la chiusura del procedimento.

11. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall'articolo 82.

12. Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti.

13. Qualora la denuncia riguardi un bene sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete allo stesso comune, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

14. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la

conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell'avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione, si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(comma così modificato dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di :

a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

(lettera modificata dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)

d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l. r. 26/2003.

(lettera così modificata dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

(lettera così modificata dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d) della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)

e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.

(lettera introdotta dalla legge reg. n. 12 del 2006)

e-ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 26 del 2003.

(lettera introdotta dall'articolo 1, legge reg. n. 5 del 2009)

3-bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.

(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

6-bis. A far tempo dal 1° gennaio 2010 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la

Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.

(comma introdotto dall'art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009, poi così modificato dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

Art. 81. (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

1. ~~Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,~~ Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.

(comma così sostituito dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

2. Gli enti locali ~~, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 5,~~ possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.

(comma così sostituito dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

(comma così sostituito dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

~~4. La Regione può stipulare accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.~~

(comma abrogato dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 bis dell'articolo 80, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.

(comma così sostituito dal progetto di legge reg. n. 156 approvato il 2 febbraio 2010)

Art. 82. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. Gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 80, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del d.lgs. 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesaggistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 42/2004.

2. Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

3. L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

Art. 83. (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)

1. L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

Art. 84. (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale.

Art. 85. (Supporto agli enti locali)

1. La Giunta regionale assicura agli enti locali, che intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consultiva mediante individuazione della struttura operativa preposta e delle modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un riferimento unico all'interno del competente settore della Giunta stessa.

Art. 86. (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi)

1. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso inutilmente il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare istanza di autorizzazione alla competente soprintendenza, dandone comunicazione

all'amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 159 del d.lgs. 42/2004.

2. Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, la Regione, ovvero le province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

3. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 2, chiunque abbia interesse, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l'esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati. Dell'avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell'autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.

6. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

8. Nel caso di accertata inerzia delle province nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7.

* *

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 3 (Motivazione del provvedimento)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

(introdotto dall'articolo 6 della legge n. 15 del 2005)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella

motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 16 (Attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, *(ora articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - n.d.r.)* sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

(comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

(comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

(comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)

Art. 17 (Valutazioni tecniche)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività)

(articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 1, legge n. 80 del 2005)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o

di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 3, legge n. 69 del 2009)

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 4, legge n. 69 del 2009)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a

conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 5, legge n. 69 del 2009)

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 6, legge n. 69 del 2009)

Art. 20 (Silenzio assenso)

(articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 3, legge n. 69 del 2009)

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)

GIURISPRUDENZA

La tutela del paesaggio come valore primario

Corte Costituzionale, 27 giugno 1986, n. 151

“La disciplina posta dal d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella l. 8 agosto 1985 n. 431, ha la natura di grande riforma economico-sociale, in quanto introduce la tutela paesaggistica estesa all'intero territorio nazionale alla luce della primarietà del valore estetico-culturale”.

Corte Costituzionale, 07 novembre 2007, n. 367

“Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della ‘tutela del paesaggio’ senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.

Si tratta peraltro di un valore ‘primario’, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987).

L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle ‘bellezze naturali’, ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e

rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.

Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti”.

Corte Costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 272

“... questa Corte ha più volte ribadito che il paesaggio deve essere considerato un ‘valore primario’ ed ‘assoluto’ (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), precisando, inoltre, che con il termine paesaggio si deve intendere «la morfologia del territorio, [riguardando esso] cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo» ed ancora che «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della ‘tutela del paesaggio’ senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007).

Si è, infine, affermato che: la «tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni «di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (sentenza n. 12 del 2009)”.

L'illegittimità del D.M. 21 settembre 1984 (c.d. Decreto Galasso)

T.A.R. Lazio, sez. II, 31 maggio 1985, n. 1548

“Il d.m. beni culturali e ambientali 21 settembre 1984 (c.d. decreto Galasso) è illegittimo in quanto non già qualifica la bellezza naturale di beni e località singolarmente individuati, ma si riferisce a categorie generali e astratte di beni identificabili o con riferimento a caratteristiche oggettive comuni all'intera categoria (territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla battigia) o per la loro appartenenza a determinati soggetti (aree assegnate alle università agrarie) o, infine, per il particolare regime giuridico che li caratterizza (aree gravate da usi civici)”.

L'inderogabilità delle previsioni di cui all'art. 142 del Codice

Consiglio Stato , sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2381

“Le previsioni dell'art. 142 d.lg. n. 42 del 2004, nella materia della protezione paesistica, hanno valore di disposizioni inderogabili adottate dallo Stato nell'ambito della legislazione di sua competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. s) cost., come conferma l'indicazione dell'art. 2 del d.lg. stesso, che include nella definizione generale di beni paesistici “gli immobili e le aree indicati dall'art. 134” che, a sua volta, fa espressa menzione (lett. b) delle “aree indicate dall'art. 142” (d'altra parte definite dal citato d.lg. “aree tutelate per legge”). La suddetta qualificazione implica che tali beni siano obbligatoriamente soggetti a tutela in forme che i piani regionali potranno disciplinare in concreto, secondo i contenuti dell'art. 143 d.lg. summenzionato, senza però giungere ad escludere la necessità dell'autorizzazione che di tale tutela è il momento ineludibile. Ne discende che la mancata indicazione, all'interno del Piano e con riferimento ai “territori costruiti”, del vincolo relativo a dette aree ex art. 142, può configurare una lacuna o una dimenticanza che non condiziona la vigenza della qualificazione e del regime che essa richiama, onde la necessità di autorizzazione, e non tanto per il principio di gerarchia delle fonti, quanto per quello “di competenza” delle fonti medesime, in base al quale la regione non può legiferare o normare in contrarietà alle disposizioni della legislazione statale, essendo tale area di interessi riservata appunto allo Stato e preclusa alla sua competenza”.

Deroga al vincolo ex lege

Cassazione penale , sez. III, 28 giugno 2000, n. 10961

“La deroga al regime ordinario di tutela paesistica, stabilita dall'art. 82 comma 6 d.P.R. n. 616 del 1977 (secondo cui il vincolo di cui alla l. n. 1947 del 1939 non si applica alle zone omogenee A e B di cui al d.m. n. 1444 del 1968, nonché alle altre zone, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione), ha carattere tassativo, di tal che essa non vale per quelle porzioni di territorio che siano incluse non già in un piano pluriennale di attuazione, bensì in un piano particolareggiato, che differisce dal primo nelle funzioni e nel contenuto, nonché nella durata”.

T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 maggio 2004, n. 3775

“In tema di bellezze naturali, la norma eccezionale di cui all'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1997 n. 616 (a mente della quale il vincolo di cui all'art. 1 l. 8 agosto 1985 n. 431 non si applica alle zone A e B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. 2 aprile 1968 n. 1404 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri perimetrali ai sensi dell'art. 18 l. 22 ottobre 1971 n. 865) riguarda soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 l. n. 431 del 1985 su intere categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con provvedimenti amministrativi ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497”.

**Perentorietà del termine per esercitare il potere di annullamento della
Soprintendenza ex art. 159 del Codice**

T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1470

“Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 159, d.lg. n. 42 del 2004 decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione rilasciata completa della relativa documentazione tecnico - amministrativa, ed attiene esclusivamente alla fase dell'esercizio del potere di annullamento da parte della Soprintendenza e non alla successiva fase di comunicazione o notificazione del provvedimento di annullamento”.

Il potere di annullamento della Soprintendenza ex art. 159 del Codice per soli motivi di legittimità

T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 17 aprile 2008, n. 1141

“Il potere riconosciuto al Ministero per i Beni Culturali, ai sensi dell'art. 159, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, è da intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell'ente delegato, bensì di un potere di annullamento d'ufficio per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell'esercizio delle funzioni delegate alle regioni ed ai comuni in materia di gestione del vincolo; i parametri cui deve informarsi il giudizio della Soprintendenza ai fini dell'eventuale adozione dell'atto di annullamento sono, pertanto, riconducibili alla completezza della documentazione ed alla ragionevolezza e congruità della medesima, come evincibile dal corredo motivazionale dell'atto regionale o comunale”.

Autorizzazione paesaggistica - motivazione

Consiglio Stato , sez. VI, 26 aprile 2000, n. 2500

“Occorre una adeguata motivazione se viene negato il nulla osta alla costruzione di un edificio in zona a vincolo paesaggistico perché deve mettersi l'interessato in condizione di adeguarsi alle osservazioni comunicategli e di difendersi opportunamente nella sede competente. Ma è necessaria di regola la motivazione sia pure sintetica, nell'interesse di tutti i cittadini, anche se il nulla osta viene rilasciato”.

T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 27 ottobre 2005, n. 1408

“L'autorizzazione paesaggistica deve contenere l'analitica indicazione dei criteri di compatibilità come emerge anche dal disposto di cui all'art. 146 commi 4 e 5 d.lg. n. 42 del 2004; sul piano giuridico la relativa omissione si traduce in un radicale vizio di legittimità dell'autorizzazione in termini di eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento della causa tipica, poiché, nel caso di specie, invece di gestione del vincolo, si verifica di fatto la deroga alla sua efficacia...”

In sede di esame dell'istanza di autorizzazione paesistica, l'autorità delegata o subdelegata deve motivare l'autorizzazione in modo tale che emerga l'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria; inoltre, pur se in sede di pianificazione urbanistica sono valutati anche gli interessi di rilievo paesistico ed ambientale, nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesistica l'autorità delegata o subdelegata deve effettuare le specifiche valutazioni richieste dall'art. 151 d.lg. n. 490 del 1999 (oggi sostituito dall'art. 146 d.lg. n. 42), in considerazione della distinzione, che emerge dalla Costituzione, delle materie del paesaggio e dell'urbanistica”.

T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 09 gennaio 2009, n. 43

“Il difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica non è qualificabile alla stregua di un vizio di forma ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 l. n. 241 del 1990, atteso che sottende all'esplicazione di un giudizio connesso alla tutela di interessi primari di tutela ex art. 117 lett. s) Cost., né l'autorizzazione paesaggistica può qualificarsi come atto vincolato (prima parte comma 2), trattandosi di valutazione di compatibilità rispetto ai vincoli sussistenti in loco pienamente discrezionale”.

“In sede di esame dell'istanza di autorizzazione paesistica, l'autorità delegata o subdelegata deve motivare l'autorizzazione in modo tale che emerga l'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria; inoltre, pur se in sede di pianificazione urbanistica sono valutati anche gli interessi di rilievo paesistico ed ambientale, nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesistica l'autorità delegata o subdelegata deve effettuare le specifiche valutazioni richieste dall'art. 146 d.lg. n. 42 del 2004, in considerazione della distinzione, che emerge dalla Costituzione, delle materie del paesaggio e dell'urbanistica”.

“La idonea motivazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non deve ricercarsi unicamente nel provvedimento conclusivo, essendo sufficiente che dagli

atti del procedimento emerga la sussistenza di quella necessaria approfondita ed esaustiva analisi dell'impatto sui caratteri sottesi al vincolo sussistente in zona”.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 11 giugno 2009, n. 3970

“Le autorizzazioni paesaggistiche debbono essere congruamente motivate in modo che possa essere ricostruito l'iter logico che ha condotto a ritenere le opere autorizzate non lesive dei valori paesistici sottesi all'imposizione del vincolo. In particolare, in sede di esame dell'istanza di autorizzazione paesistica, l'autorità delegata o subdelegata deve motivare l'autorizzazione in modo tale che emerga l'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in via primaria; inoltre, pur se in sede di pianificazione urbanistica sono valutati anche gli interessi di rilievo paesistico ed ambientale, nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesistica l'autorità delegata o subdelegata deve effettuare le specifiche valutazioni richieste dall'art. 146 d.lg. n. 42 cit., in considerazione della distinzione, che emerge dalla Costituzione, delle materie del paesaggio e dell'urbanistica. Per tale ragione il difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica non è qualificabile alla stregua di un vizio di forma ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 l. n. 241 del 1990, atteso che sottende all'esplicazione di un giudizio connesso alla tutela di interessi primari di tutela ex art. 117 lett. s) cost., né l'autorizzazione paesaggistica può qualificarsi come atto vincolato (prima parte comma 2), trattandosi di valutazione di compatibilità rispetto ai vincoli sussistenti in loco pienamente discrezionale”.

La legittimazione ad impugnare l'autorizzazione paesaggistica

T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 luglio 2005, n. 1080

“Le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l'interesse ambientale; esse sono pertanto legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini normativi”.

Consiglio Stato , sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830

“Deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dell'ambiente proposta dal comitato di cittadini, il quale - non compreso nell'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349 - non abbia depositato copia del proprio atto costitutivo o del proprio statuto da cui si possa verificare se detto Comitato abbia i seguenti requisiti: di perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, di avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e di avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa”.

Il rapporto tra l'autorizzazione paesaggistica e il titolo abilitativo edilizio

Consiglio Stato , sez. V, 14 gennaio 2003, n. 87

“Il nulla osta regionale ambientale costituisce un mero requisito di efficacia della concessione edilizia, nel senso che solo la realizzazione dell'opera assentita con quest'ultima, in zona soggetta a vincolo paesaggistico postula il previo conseguimento dell'assenso ambientale; pertanto è solo la legittima esecuzione dell'attività edilizia ad essere condizionata dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non anche l'adozione della concessione”.

Cassazione penale , sez. III, 26 febbraio 2003, n. 22824

“In materia urbanistica, in applicazione del disposto di cui all'art. 25 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali), in vigore sino alla emanazione del regolamento previsto dall'art. 161 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, l'edificazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico è subordinata alla autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo la quale costituisce condizione di efficacia della concessione edilizia. Ne consegue che sino a quando tale autorizzazione non sia intervenuta è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune sotto il profilo edilizio-urbanistico, e la concessione eventualmente rilasciata deve essere considerata inefficace ed improduttiva di effetti”.

Consiglio Stato , sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 547

“Anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, l'autorizzazione paesaggistica costituiva condizione di efficacia e non di validità della concessione edilizia, non potendo ritenersi precluso il rilascio del titolo in presenza di un nulla osta non ancora efficace”.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 maggio 2009, n. 1163

“... al di là della ricostruzione dogmatica del rapporto intercorrente fra nulla osta paesaggistico e titolo edilizio, ossia se l'uno costituisca presupposto di legittimità dell'altro o piuttosto condicio iuris d'efficacia (la prima opzione sembra in linea con l'evoluzione della normativa in materia), è senz'altro consentito che il comune, competente al rilascio di entrambi (seppure con riguardo al nulla osta in via delegata), valuti la compatibilità dell'intervento richiesto sotto entrambi i profili. Anzi il fondamentale principio di economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/90) non solo spinge in tale direzione bensì, con specifico riguardo all'ambito che condensa disciplina urbanistica e paesaggistica, impone la valutazione congiunta”.

Divieto di autorizzazione paesaggistica ^in sanatoria^

T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19 marzo 2008, n. 317

“La vigente normativa sull'autorizzazione paesistica risultante dal combinato dell'art. 146 comma 12 e dell'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004 esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l'eccezione di alcune fattispecie marginali, facendo prevalere l'interesse pubblico a un'utilizzazione controllata (e quindi preventivamente assentita) del territorio caratterizzato da valori o fragilità ambientali. La norma attualmente vigente presuppone tuttavia che nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l'interesse pubblico all'utilizzazione controllata del territorio e l'interesse del privato alla sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello

privato. Questa ipotesi può verificarsi quando dall'attività edilizia oggetto di sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto unilaterale d'obbligo o sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, un vantaggio ambientale. Tale vantaggio può avere molteplici contenuti purché sia apprezzabile in modo distinto rispetto alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal privato. Sotto questo profilo si può ritenere che tanto l'assunzione di oneri da parte del privato per migliorare le infrastrutture pubbliche o gli standard urbanistici quanto l'impegno del privato a svolgere un'attività produttiva già insediata secondo criteri ispirati a una maggiore sensibilità ambientale consentano di superare il rigido rapporto di anteriorità tra l'autorizzazione paesistica e l'attività edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una tutela dei valori e delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice remissione in pristino e dunque non possono considerarsi vietati dal meccanismo di protezione stabilito dall'art. 146 comma 12 e dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere abusive non può derivare alcun danno collaterale all'ambiente, l'ordine di demolire quale condizione necessaria per poi ottenere l'autorizzazione di opere identiche appare fondata su un'interpretazione irragionevole del quadro normativo e impone al privato un sacrificio non conforme al principio di proporzionalità”.

T.A.R. Veneto, Sez. II, 18 dicembre 2009, n.3635

“Nessuna contraddizione discende dalla contemporanea vigenza di un assoluto divieto di rilascio formale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 146, comma 8, lett. c, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42) e della sanzione alternativa tra la demolizione dell'opera ed il pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito (art. 167, d.lg. citato); deve osservarsi, infatti, come siano profondamente diversi gli ambiti operativi delle due norme, di tal che alcuna incongruenza logico-giuridica può desumersi dal loro confronto. Ed, invero, l'opzione della p.a. di optare per la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non è configurabile come una sorta di autorizzazione postuma implicita, presupponendo comunque l'accertamento di una violazione rispetto al valore paesaggistico, sia pure di consistenza tale da non imporre la demolizione dell'opera”.